

**CONVENZIONE QUADRO
FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO**

TRA

La **FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI**, con sede in Milano, Via Venezian n. 1, C.F. 80018230153 – P.I. 04376350155, nella persona del Direttore Generale, dott., nato a il....., domiciliato per la carica presso la sede istituzionale citata,

- di seguito per brevità "la **Fondazione**" -

E

....., con sede legale in,
Via..... n....., P.I., iscritta al Registro di
..... n..... (omissis)

- di seguito per brevità "la **Società**" -

VISTO

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.;
il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
la L. 28 dicembre 1996, n. 662;
la L. 14 maggio 2005, n. 80;
la circolare Ministero del Tesoro 16 ottobre 1996, n. 63;
la circolare Ministero del Tesoro 11 marzo 1998, n. 29;
la circolare Ministero del Tesoro 13 marzo 2006, n. 13;

PREMESSO

- l'art. 5, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, così come modificato dal comma 346 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede la possibilità per gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese pubbliche -come nella norma individuati-, di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del medesimo Testo Unico;
- i lavoratori in attività di servizio possono contrarre prestiti e mutui fondiari con banche ed intermediari finanziari, di cui agli artt. 106-107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
- il prestito verso cessione del quinto comporta per la **Fondazione** l'attivazione di procedure amministrative ed informatiche;

- al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra la **Fondazione**, i lavoratori della medesima e banche ed intermediari finanziari, si rende necessario disciplinare, attraverso un'apposita Convenzione, la cessione del quinto dello stipendio fissando alcuni principi generali e regole organizzative;
- la Convenzione è aperta all'adesione di tutte le banche ed intermediari ed agenti finanziari, nazionali ed internazionali, con la qualifica di imprese bancarie svolgenti attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 (per le banche italiane) e agli artt. 13 e 16, comma 3, del medesimo decreto (per le banche dell'Unione Europea), o siano intermediari finanziari od agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993;
- la Convenzione è portata a conoscenza delle banche e degli intermediari finanziari, italiani ed internazionali, mediante idonea comunicazione a mezzo di canali istituzionali e primari organi di stampa;
- le banche/intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano ad essa, si impegnano ad erogare tutti i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione e dell'annesso Regolamento operativo;

CONSIDERATO

- in data ha presentato domanda di adesione alla presente Convenzione, di cui dichiara di conoscere ed accettare il contenuto;
- la **Società** è in possesso dei requisiti prescritti a sensi del Testo Unico sopra citato, per erogare prestiti da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione;
- che la **Società**, previa richiesta degli interessati, potrà erogare prestiti nei confronti dei dipendenti gestiti dalla Fondazione, da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione;
- che la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 alla **Società** è consentita previa autorizzazione esplicita del dipendente e ricorrendo le condizioni di cui alla presente Convenzione;

tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Sono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:
 Allegato A – regolamento operativo;
 Allegato B – fac-simile autocertificazione e atto di benessere;
 Allegato C - Liberatoria da parte della società finanziaria, nel caso il richiedente abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote di stipendio.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Le parti convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il seguente significato:

convenzione: il presente accordo, comprensivo dei suoi allegati;

dipendente/i: i dipendenti della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

retribuzione: stipendio o salario dei dipendenti;

prestito: prestito di somme di denaro da estinguersi mediante cessione di quote di retribuzione;

società: banche ed intermediari ed agenti finanziari, nazionali ed internazionali, con la qualifica di imprese bancarie svolgenti attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 (per le banche italiane) e agli artt. 13 e 16, comma 3, del medesimo decreto (per le banche dell'Unione Europea), o intermediari finanziari od agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che sottoscrivono il presente atto;

normativa Privacy: d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutti i provvedimenti in attuazione, le indicazioni e gli orientamenti espressi dal Garante per la protezione dei dati personali;

TU: si intende il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e s.m.i.

ART. 3 – OGGETTO

1. La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte delle Banche ed Intermediari/Agenti Finanziari, di prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della retribuzione nei termini di legge previsti dall'art. 5, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I soggetti indicati, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e le necessarie autorizzazioni, nonché i requisiti previsti dalla normativa richiamata nella presente Convenzione, potranno concedere prestiti finanziari da estinguersi operando trattenute mensili sulla retribuzione del dipendente richiedente.

ART. 4 – DESTINATARI

1. Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della retribuzione/salario i Dipendenti della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
2. La **Fondazione** si impegna a divulgare ai Dipendenti, nei modi che riterrà più opportuni, il contenuto della presente Convenzione.
3. Con la presente Convenzione la **Fondazione** non intende in alcun modo garantire alla **Società** che i singoli Dipendenti vi facciano ricorso per richiedere un prestito, essendo gli stessi Dipendenti liberi di rivolgersi a qualunque altro Istituto di Credito/Finanziario che ritengano più idoneo.

ART. 5 – MODALITA' OPERATIVE - CONTRATTO E NOTIFICA

1. Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all'articolo 2 della presente convenzione vengono presentate dai Dipendenti richiedenti presso la **Società** che provvederà all'istruttoria delle relative pratiche con la massima snellezza operativa.
2. A tal fine, il dipendente, prima della stipula del contratto, richiede alla **Fondazione**, attraverso le modalità stabilite dalla stessa, il rilascio del certificato stipendiale, da cui risulti se la retribuzione di cui è titolare sia o meno cedibile, ed in caso positivo, l'importo della quota cedibile.

3. I contratti saranno notificati alla **Fondazione** attraverso l'apposita procedura telematica di prossima attuazione e rilasciata dalla **Fondazione** al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti e la loro gestione in tempo reale. In attesa del perfezionamento e messa a disposizione della procedura telematica, la notifica del contratto di cessione alla **Fondazione** può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa.
4. L'istruzione della pratica e l'emissione degli atti di benestare finalizzati al perfezionamento della concessione di prodotti di finanziamento ai dipendenti della **Fondazione** seguono le procedure descritte nell'Allegato A –“regolamento operativo”.

ART. 6 – TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE

1. La **Fondazione** effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto.
2. Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.
3. In caso di diminuzione della quota cedibile conseguente a variazioni della retribuzione, l'importo variato della quota cedibile è comunicato dalla **Fondazione**, al Dipendente ed alla **Società** erogante il prestito, attraverso l'invio di un nuovo certificato stipendiale.
4. Fino a diversa comunicazione degli interessati, la **Fondazione** continua ad effettuare le trattenute mensili entro l'importo rideterminato di quota cedibile.
5. La **Società** deve comunicare, entro 10 giorni, l'eventuale estinzione anticipata del prestito.
6. La **Fondazione** sospende le trattenute sulla retribuzione del cedente entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 7 – TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI E CONDIZIONI

1. Al fine di soddisfare le diverse esigenze dei dipendenti, la convenzione, oltre all'ipotesi di prestito mediante cessione del quinto, prevede altresì la possibilità di ottenere prestiti con delega.
2. Le citate modalità di finanziamento, singolarmente prese, devono rispettare il limite fissato nel quinto dello stipendio rispettivamente dagli artt. 5 e 65 del DPR 180/50.
3. In caso di concorso della quota delegata con altra delegazione legale (alimenti, mantenimenti, ecc.) o altra cessione di stipendio, il limite è fissato dall'art. 70 DPR 180/50 nella metà dello stipendio al netto delle ritenute.
4. La **Società** provvederà ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che dovranno in ogni caso garantire ai Dipendenti della **Fondazione** le condizioni di favore riservate alla migliore clientela, da comunicarsi al momento della richiesta di un Prestito.
5. I finanziamenti dovranno in ogni caso rispettare le soglie di seguito riportate:
DURATA: max 10 anni;
IMPORTO EROGABILE: finanziamento consentito dalle quote cedibili;
GARANZIE: i prestiti devono obbligatoriamente fruire di una polizza sulla vita per il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario (D.M. 313/2006);
TASSI: condizioni di favore riservate alla migliore clientela;
MODALITA' DI RIMBORSO: rate mensili;

ESTINZIONE ANTICIPATA: nessuna spesa.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

1. E' espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia della **Fondazione** in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta, in ordine ad eventuali situazioni di inadempienze da parte dei Dipendenti nonché per fatti dipendenti da azioni giudiziarie afferenti le retribuzioni.
2. In particolare, la **Fondazione** non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente realizzate od indirizzate con modalità diverse da quelle previste in Convenzione.
3. E' esclusa qualunque responsabilità della **Fondazione** in caso di riduzione della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della retribuzione.
4. La **Società** si impegna a restituire alla **Fondazione**, entro 30 giorni e senza opporre alcuna eccezione, le rate trattenute e versate dopo l'estinzione anticipata del prestito, manlevando quest'ultima da qualsiasi richiesta del Dipendente che ha estinto il finanziamento.
5. L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione è causa di esclusione immediata della parte inadempiente, salvo richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.
6. L'uso strumentale di modulistica o di logo della **Fondazione** da parte di operatori finanziari non convenzionati o esclusi dalla convenzione formerà oggetto di azioni giudiziarie sia in sede civile sia penale.

ART. 9 – RIMBORSO ONERI

1. La **Società** si impegna a rimborsare alla **Fondazione** gli oneri sostenuti per le cessioni attivate.
2. Per ogni cessione, gli oneri da corrispondersi per effettuare la trattenuta sulla retribuzione del Dipendente interessato sono pari al doppio dell'importo applicato dall'Ente Poste per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente, salvo modifiche, €1,00 X 12 mensilità X 2), oltre alle spese per eventuali spedizioni, su richiesta della **Società**, di raccomandata con avviso di ricevimento. Dette spese sono a carico dell'operatore finanziario aderente alla convenzione e devono comunque essere ricomprese nel TAEG proposto se imputate al fruitore del servizio.
3. La somma, di cui al comma che precede, è detratta direttamente dalla **Fondazione** sull'ammontare complessivo mensile riversato alla **Società**.

ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. La **Società** ha l'obbligo di mantenere in ogni caso riservati i dati e le informazioni acquisite per l'esecuzione della presente Convenzione, ha altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, per l'erogazione del Prestito, quand'anche abbia accertato la mancanza dei requisiti per accordare la richiesta medesima.
3. La **Società** è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri Utenti e più in generale dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di

segretezza anzidetti nonché di tutte le modalità di accesso e operative previste nella presente Convenzione.

4. In caso di inosservanza da parte della **Società** degli obblighi di cui sopra e previsti nella presente Convenzione, la **Fondazione** ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che la **Società** sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla **Fondazione** o ai Dipendenti di quest'ultima.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 193/2003.
2. Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni normative in materia di Privacy; a tal fine:
 - a. dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa;
 - b. si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare;
 - c. si impegnano (i) ad avvalersi di personale qualificato e di assoluta fiducia; (ii) a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi, nel rispetto delle misure di sicurezza; (iii) ad adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare l'accesso non autorizzato ai dati nonché il trattamento non consentito o non conforme;
 - d. si assumono ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o collaboratori.

ART. 12 – DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti hanno diritto di recedere dalla presente Convenzione senza responsabilità alcuna addebitabile a ciascuna delle Parti stesse e senza ripetizione di oneri anticipati per il servizio eventualmente non reso, con preavviso di almeno gg. 30 da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. ai sensi del successivo art. 13.
2. Qualora la **Società** non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, per tutta la sua durata, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; la **Società** sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni eventualmente derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 – DURATA

1. La presente Convenzione diviene efficace ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità annuale, salva facoltà di rinnovo scritto tra le parti.

ART. 14 – COMUNICAZIONI

1. Al fine di garantire la disponibilità di un riferimento costante per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il proprio referente.
2. Qualsiasi comunicazione di parte inerente al presente accordo, dovrà essere trasmessa per iscritto alla controparte ai seguenti rispettivi domicili:
 - per la Fondazione: Via Venezian n.1, 20133 MILANO, att.ne s.c. Risorse Umane e Contrattazione Sindacale - Ufficio Stipendi;
 - per la Società: _____, att.ne _____.

ART. 15 – REGIME FISCALE

1. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso della presente Convenzione, nonché le spese di bollo, sono a carico della **Società**.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, li.....

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
(.....)

SOCIETA'
"....."
(.....)